

BIOMASSE, UNA NORMATIVA IN EVOLUZIONE

LE DISPOSIZIONI EVIDENZIANO LA VOLONTÀ DI PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. È IMPORTANTE LA DISTINZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DA UTILIZZARE. PER FAVORIRE GLI IMPIANTI, GLI SCARTI DEL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO POSSONO ESSERE CLASSIFICATI COME SOTTOPRODOTTI (E NON COME RIFIUTI).

Dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1991¹ a oggi l'evoluzione e l'interesse normativo-economico-aziendale dello stesso concetto di "biomassa" ha subito un'accelerazione notevole.

Passando dal Dlgs n. 387 del 29 dicembre 2003², di "Attuazione della direttiva 2001/77/CE³, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", sino alle recentissime Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008⁴, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008⁵ sull'agricoltura sostenibile e il biogas, assistiamo poi, proprio in questi ultimissimi anni, a una vera e propria spinta in tal senso operata a livello normativo nazionale ed europeo, sulla scorta di un sempre più accresciuto interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Dlgs 387/2003 stabilisce, all'art. 2, comma 1, lett. a) che per "biomasse" deve intendersi: "la parte biodegradabile dei prodotti residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali) e dalla silvicoltura e da industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".

La menzione delle "biomasse" si ritrova, nel medesimo articolo di legge, nella definizione di fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili, definite come le fonti energetiche rinnovabili non fossili, nella cui elencazione si rinviene anche il "biogas".

Un aspetto fondamentale del biogas è il fatto che lo stesso può essere prodotto utilizzando tipologie diversissime di materiali organici liquidi e solidi: nel



1

novero delle biomasse possono rientrare, infatti, sia quelle che costituiscono la produzione primaria destinata a fungere da combustibile, che le altre che invece rappresentano lo scarto di una lavorazione, di un processo, di una filiera fino alla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

È importante, dunque, una precisa descrizione delle biomasse che si intendono utilizzare e la loro provenienza, al fine di poter adeguatamente inquadrare l'intera produzione all'interno delle diverse norme vigenti relativamente al loro approvvigionamento e alla tipologia di impianto.

Quando per la produzione del biogas vengano utilizzati rifiuti, da intendersi come parte organica degli stessi, è del tutto evidente che si applicherà la disciplina sui rifiuti e ciò viene affermato del resto anche dal legislatore europeo (considerando il n. 8 della Direttiva 2001/77/CE).

Laddove, poi, si utilizzino rifiuti non pericolosi – in particolare frazione organica da Rsu e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica –, ci si potrà avvalere tutt'al più delle procedure

semplificate di recupero ai sensi del Dm 5 febbraio 1998 (allegato 1, suballegato 1, punto 15), secondo le prescrizioni ivi contenute.

Il sempre maggior interesse del legislatore alla produzione di energia da fonti rinnovabili si riscontra, tra l'altro, nella stessa possibilità riconosciuta dall'art. 185, comma 2 del Dlgs 152/2006 (cd. "Testo unico ambientale") di ricomprendere tra i sottoprodotti (e, quindi, non tra "i non rifiuti") "i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas", come del resto confermato altresì da una giurisprudenza sempre più attenta a tali tematiche (v. da ultimo, Consiglio di Stato 7 ottobre 2009, n. 6117) e da una normativa "di contorno" (per tutte, lo stesso ampliato concetto di "imprenditore agricolo" di cui al nuovo testo dell'art. 2135 c.c.).

La formulazione della norma "possono essere sottoprodotti..." sottende la necessità che i materiali ivi elencati, lungi dall'essere automaticamente considerati dei sottoprodotti, siano rimessi a una

1 Gli scarti di segheria sono utilizzabili come biomassa.

2 Nel riquadro: centrale di teleriscaldamento a biomasse forestali di Vidiciatico (Bo).

valutazione “caso per caso” per una qualificazione in tali termini.

Ciò che si avverte sia a livello nazionale che comunitario è l'attenzione rivolta allo sviluppo del biogas soprattutto utilizzando gli “scarti” del settore agricolo, nonché del settore zootecnico⁶, come soluzione da preferire da un punto di vista ambientale.

Non è sempre agevole, tuttavia, stabilire se tale tipo di materiali possa essere *tout court* escluso dal novero dei rifiuti e dalla relativa disciplina per essere, al contrario, ricondotti nell'alveo dei sottoprodotti, come cioè quei materiali o quelle sostanze dei quali il produttore non intende disfarsi e che soddisfino tutti i criteri, requisiti e condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. p) del Dlgs 152/2006.

Inoltre, laddove ci si soffermi sul significato della nozione “attività agricole”, alla luce della definizione datane dall'art. 2135 cod. civ., come novellato dal Dlgs 228/2001, risulta comprensibile come l'attività di produzione di energia per mezzo di un impianto di biogas, prevalentemente alimentato dagli scarti vegetali, sia da considerarsi connessa all'attività agricola.

Questo andrebbe nella direzione di riconoscere, quindi, nell'ambito dello svolgimento di un'attività agricola, la collocazione del materiale utilizzato in impianto al di fuori della normativa sui rifiuti. Ma, come già accennato, tale opzione dipenderà da una valutazione caso per caso, in quanto dovranno essere non soltanto verificate le condizioni relative al tipo di attività svolta, alla quale pure ricondurre il materiale da utilizzare nell'impianto, ma anche quelle proprie dei sottoprodotti.

Ulteriore problematica è quella legata al materiale di risulta di un impianto di biogas, il cd. “digestato”.

In particolare il fatto che un impianto di digestione anaerobica possa essere alimentato sia con biomasse vergini che con altri prodotti catalogabili come rifiuto rende molto “soggettiva” la definizione merceologica del principale materiale prodotto dall'impianto, ossia il digestato stesso. Quest'ultimo infatti può essere catalogato, e quindi gestito di conseguenza, come refluo zootecnico o come rifiuto vero e proprio.

Qui si rileva che, per quanto riguarda gli effluenti zootecnici, il Dm 7 aprile del 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 15 (ora art. 112 Dlgs 152/2006)”, il quale recepisce la normativa europea soprattutto alla luce dell'inquinamento da nitrati, introduce una serie di disposizioni molto precise riguardanti la fase finale della filiera produttiva del biogas, prevedendo all'art. 3 che l'utilizzazione agronomica degli effluenti, disciplinata dallo stesso decreto, è esclusa dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (il riferimento ivi contenuto al Dlgs 22/1997 è da intendersi evidentemente al vigente Dlgs 152/2006), quando la stessa sia finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti contenute negli stessi effluenti e purché siano garantiti:

- a. la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del Dlgs 152/1999
- b. la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto

efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture

- c. il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

Se, quindi, l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, alle condizioni indicate dalla normativa succitata, è sottratta all'applicazione della disciplina sui rifiuti, è pur vero che, applicando tale normativa al “digestato”, occorre verificare con cautela se quest'ultimo possa essere qualificato come “effluenti di allevamento”, a seguito del processo di digestione anaerobica: occorre cioè che il materiale in entrata nel digestore, ipotizzato come effluente di allevamento, mantenga inalterate quelle caratteristiche che consentano allo stesso materiale di conservare quella qualifica.

Stefano Maglia

www.studiomaglia.it

NOTE

¹ Pubblicata in GU 16 gennaio 1991, n. 13

² Pubblicato in GU 31 gennaio 2004, n. 25

³ Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, pubblicata in GUCE 27 ottobre 2001, n. L283

⁴ Pubblicata in GUUE 22 novembre 2008, n. L 312

⁵ Pubblicata in GUUE 20 marzo 2009, n. C 66 E.

⁶ Si veda sul punto nella normativa regionale la Dgr Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 1255.

